

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....

.....Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....

Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 30/2013

2 Settembre 2013 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI LUGLIO 2013

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Luglio 2013. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Luglio 2013 è pari a **1,367958** e l'indice Istat è **107,20**.

IL TEMPO NECESSARIO A RAGGIUNGERE IL LUOGO DI LAVORO RIENTRA NELL'ORARIO DI LAVORO LADDOVE LO STESSO SIA FUNZIONALE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA.

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 18237 DEL 29 LUGLIO 2013

La Corte di Cassazione, **ordinanza n° 18237 del 29 luglio 2013**, ha statuito **che il tempo necessario a raggiungere il luogo di lavoro deve essere considerato nell'orario di lavoro, pertanto retribuito, laddove lo spostamento sia funzionale allo svolgimento della prestazione lavorativa.**

Nel caso *de quo*, gli Ermellini sono stati chiamati a pronunciarsi sul corretto trattamento retributivo/contributivo dei tempi di viaggio e delle indennità di trasferta per i lavoratori di un'azienda esercente l'attività di edilizia stradale, che si recavano ogni giorno lavorativo **dapprima in azienda** e, **successivamente, presso i vari cantieri stradali** indicati, di volta in volta, dal datore di lavoro.

Orbene, i Giudici di Piazza Cavour hanno sottolineato come **il tempo necessario al raggiungimento del posto di lavoro sia da considerare quale orario di lavoro a tutti gli effetti laddove tale spostamento sia funzionale allo svolgimento della prestazione.**

Pertanto, atteso che nel caso di specie i lavoratori erano obbligati a presentarsi dapprima in azienda per poi raggiungere, successivamente, i vari cantieri di lavoro sulla scorta delle indicazioni ricevute dal datore, i Giudici dell'organo di nomofilachia hanno confermato la remunerabilità di tale tempo di viaggio.

I Giudici di legittimità hanno anche colto l'occasione per ricordare – *ex art. 3 c. 6 D. Lgs. n° 314/97* - che **le indennità erogate ai trasfertisti devono essere assoggettate ad imposizione contributiva e fiscale nella misura del 50% del loro ammontare.**

LA PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE MENSILI ALL'INPS E' INDISPENSABILE ANCHE PER LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO DEGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 14640 DELL' 11 GIUGNO 2013

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 14640 dell' 11 giugno 2013**, ha affermato che solo **attraverso la verifica** della situazione contributiva, che presuppone la **formale denuncia nei termini**, è possibile per l'istituto di previdenza **accertare la sussistenza del diritto allo sgravio** dei contributi in base alle condizioni fissate dalla legge che le contempla.

Nella fattispecie *de qua*, la Corte d'appello di Lecce aveva respinto l'impugnazione proposta da un datore di lavoro, avverso la sentenza che aveva rigettato l'opposizione alla cartella di pagamento, con la quale **l'Inps aveva provveduto al recupero dei contributi scaturenti dal mancato riconoscimento degli sgravi ex Legge 23 dicembre 1988, n. 448** per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001, ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31/12/1998. L'imprenditore, invero, **non aveva**

ottemperato all'obbligo della presentazione delle denunce mensili (*id.* DM10), non consentendo la verifica del diritto agli sgravi.

Il datore di lavoro, con ricorso alla Suprema Corte, ha espresso le proprie doglianze sostenendo che, **egli aveva sostanzialmente adottato una forma equipollente a quella della comunicazione all'ente** previdenziale, vale a dire l'iscrizione dei lavoratori nel **libro matricola**, preoccupandosi, altresì, di indicare la retribuzione conforme a quella prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento. Il diritto allo sgravio contributivo, per aver assunto nuova manodopera, lo avrebbe perciò **esentato dalla presentazione** dei modelli DM10.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso proposto, ha affermato che **la prescritta denuncia mensile**, atta (anche) a consentire la verifica della sussistenza dei requisiti per lo sgravio contributivo e per il conseguente accesso allo stesso beneficio, **non può essere surrogata** da altre forme unilateralmente decise dal datore di lavoro per le diverse finalità contabili, fiscali ed amministrative.

Inoltre, hanno concluso gli Ermellini, il fatto che **la presentazione delle denunce mensili** sia stata prevista, essenzialmente per la **verifica del rispetto degli obblighi contributivi**, non significa che lo stesso adempimento non possa egualmente **assolvere alla funzione di verifica**, da parte dello stesso ente previdenziale, **della sussistenza delle condizioni per l'accesso al beneficio degli invocati sgravi contributivi**.

IL TERMINE DI DECADENZA PERENTORIO DI 68 GIORNI, PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE, DECORRE INDEROGABILMENTE DAL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO LAVORATIVO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 15770 DEL 24 GIUGNO 2013

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 15770 del 24 giugno 2013**, ha confermato che il **termine di decadenza**, in relazione alla domanda tesa ad ottenere dall'Inps **l'indennità di disoccupazione**, decorre **dal momento della cessazione del rapporto di lavoro**.

Nel caso in esame, la Corte d'Appello di Genova aveva confermato la sentenza del Tribunale di Chiavari e rigettato la domanda per l'indennità di disoccupazione avanzata da una lavoratrice, ritenendo fondata **l'eccezione di decadenza sollevata dall'INPS per essere stata presentata la domanda oltre il termine di 68 giorni dalla data di inizio della disoccupazione**, come prescritto dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso **la lavoratrice** sostenendo che, invero, nelle more del giudizio relativo al licenziamento intimatole, **aveva goduto di un assegno alimentare**, come previsto da accordi sindacali di settore; essendo **l'indennità di disoccupazione**, in questione, concepita come ristoro con decorrenza da quando il licenziato si trova privo di mezzi di sussistenza, la stessa, nel caso *de quo*, **poteva essere disposta dalla cessazione dell'erogazione dell'assegno** alimentare.

Non dello stesso avviso **la Suprema Corte** che, nel rigettare il ricorso della lavoratrice, **ha (ri)confermato che il termine di decadenza** in esame (decadenza che è di ordine pubblico, con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità d'ufficio da parte del Giudice, ed inderogabile dalle parti), **decorre dal momento della cessazione del rapporto lavorativo**, dando – di tal guisa – continuità giuridica al consolidato orientamento giurisprudenziale nomofilattico (*cf. ex plurimis* Cass. 3 novembre 1998 n. 11033, Cass. 9 settembre 2011 n. 18528 e Cass. SS.UU. 6 dicembre 2002 n. 16389).

PER QUALIFICARE CORRETTAMENTE UN RAPPORTO DI LAVORO E' NECESSARIO VERIFICARE LA REALTA' FATTUALE NON ESSENDO SUFFICIENTE LA SOLA DEFINIZIONE FORMALE ATTRIBUITA DALLE PARTI.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 17478 DEL 17 LUGLIO 2013

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 17478 del 17 luglio 2013**, ha statuito che, per la corretta qualificazione del rapporto di lavoro intercorrente fra le parti, deve essere verificata la **realtà fattuale** e non solo quella formale (*id. nomen iuris*).

Nel caso *de quo*, un medico, **contrattualizzato quale libero professionista**, adiva i Giudici per ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti del proprio committente.

Soccombente in entrambi i gradi di merito l'azienda ricorreva in Cassazione.

Orbene, gli Ermellini, nell'avallare *in toto* il *decisum* dei Giudici di prime cure, hanno sottolineato **come la qualificazione di un rapporto di lavoro debba essere effettuata con l'utilizzo del criterio fattuale verificando le reali modalità di svolgimento della prestazione non essendo sufficiente, a tal fine, l'inquadramento formale definito dalle parti**.

Pertanto, atteso che nel caso di specie il medico, **alla stregua dei dipendenti della società committente**, registrava quotidianamente la propria presenza, si atteneva alle

disposizioni del direttore sanitario, osservava gli stessi orari di lavoro dei subordinati e risultava stabilmente inserito all'interno dell'organizzazione aziendale, i Giudici di legittimità hanno confermato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti.

IN TEMA DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE, AL FINE DI STABILIRE LA DUPLICAZIONE DEL RISARCIMENTO, NON RILEVA IL NOME ASSEGNATO DAL GIUDICANTE MA IL CONCRETO PREGIUDIZIO PRESO IN ESAME.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 16413 DEL 28 GIUGNO 2013

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 16413 del 28 giugno 2013**, ha statuito che, in tema di **riconoscimento di somme risarcitorie** a titolo di **danno biologico, morale ed esistenziale**, si ha **duplicazione** di risarcimento solo quando il **medesimo pregiudizio**, preso in esame dal Giudice, sia stato **liquidato due volte**, ancorché con l'uso di nomi diversi.

Nella vicenda *de qua*, la Corte di Appello di Lecce nel confermare la decisione del Tribunale di Taranto, accoglieva parzialmente la domanda di un lavoratore, ritenendo che **il trasferimento disposto** dalla società datrice di lavoro, **avesse privato**, di fatto, di ogni **compito lavorativo** il ricorrente, ponendolo in una **condizione di isolamento e svilimento della sua dignità** di uomo e lavoratore, causando altresì, lo **stato depressivo** in cui era caduto. Confermava, infine, il **riconoscimento di un danno biologico** permanente nonché, di un **danno morale ed esistenziale**, che **liquidava distintamente** sulla base delle tabelle in uso presso il distretto.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso **la società datrice** di lavoro lamentando, in sostanza, la **mancata contestualizzazione della circostanza** del sottoutilizzo delle energie lavorative del ricorrente; lo stato di inattività reclamato era, in massima parte, attribuibile all'effetto di dimostrate **ragioni tecnico produttive**, nell'ambito di una **manovra tesa a consentire la salvaguardia di alcuni profili professionali**.

Denunciava, altresì, la società ricorrente che la Corte territoriale, confermando la sentenza di primo grado anche in punto di **quantificazione del risarcimento del danno**, aveva erroneamente **effettuato una duplicazione** di voci risarcitorie.

Orbene, **la Suprema Corte** ha fatto, preliminarmente, osservare che **la Corte territoriale aveva chiaramente escluso che l'inoperosità** del lavoratore potesse

essere la **conseguenza di carattere organizzativo**, derivante da accordi conclusi per contenere l'espulsione di manodopera.

Sul secondo punto di doglianza, **i Giudici di Piazza Cavour hanno, altresì, confermato**, rigettando il ricorso, **l'inesistenza di alcuna duplicazione**, laddove **le voci risarcitorie hanno distintamente riguardato il danno biologico** (inteso come mera lesione della integrità psicofisica), **il danno morale** (inteso come sofferenza interiore temporanea causata dalla commissione di un fatto illecito), **il danno esistenziale** (inteso come umiliazione delle capacità ed attitudini lavorative con pregiudizio all'immagine del dipendente sul luogo di lavoro). In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, concludono gli Ermellini, al fine di stabilire se il risarcimento sia stato duplicato, **rileva non il nome assegnato dal giudicante** al pregiudizio lamentato dall'attore (biologico, morale, esistenziale) ma, **unicamente, il concreto pregiudizio preso in esame dal giudice.**

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO***

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO.